

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEDITERRANEA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA ENZO FIORITTO 17

Numero REA: FG - 313966

Codice fiscale: 04262890710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

	7) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque persone, nominate con decisione dei soci, per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo dimissioni o revoca. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Quali componenti del Consiglio di Amministrazione, per i primi tre esercizi, salvo dimissioni o revoca, vengono nominati i comparenti Morlino Dauno Matteo, quale Presidente, Onorati Salvatore, quale Vice Presidente e Pedale Rosa, quale consigliere; tutti accettano la carica e dichiarano che, a proprio carico, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal Codice Civile o da altre norme di legge vigenti.	
	8) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre del corrente anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati nel rispetto delle vigenti leggi.	
	9) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Morlino Dauno Matteo, viene autorizzato a curare tutte le pratiche per la legale costituzione della società.	
	10) Per quanto non detto nel presente atto ed annesso statuto, i comparenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge.	
	11) Le spese del presente atto sono a carico della cooperativa. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la presente costituzione è indicato, dai comparenti, in Euro mille virgola zero zero (1.000,00).	
	12) Lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative al funzionamento della società.	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione) E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEDITERRANEA". La società ha sede nel Comune di Foggia.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	

	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La Società Cooperativa, che non ha fini di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata.	
	Trattandosi di cooperativa sociale, la Società, ai sensi dell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, è esonerata dall'onere di documentare il requisito della prevalenza, di cui all'articolo 2510 e 2513 del Codice Civile, purchè rispetti le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, numero 381.	
	Considerato lo scopo mutualistico e non lucrativo della Società, così come definito in precedenza, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa, ai sensi della lettera A), comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, numero 381, nonchè delle normative in materia vigenti nella Regione Puglia e, comunque, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse nei settori dei servizi socio sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio sanitario e sociale, nonchè ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza; ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	E' inoltre obbligo della Cooperativa devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La società cooperativa ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ed avvalersi anche delle prestazioni lavorative di non soci. Sarà cura dell'organo amministrativo documentare ai sensi dell'articolo 2523 del Codice Civile la condizione di prevalenza della mutualità.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	

	La cooperativa, considerato lo scopo mutualistico nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci, nei limiti e nel	
	rispetto delle leggi vigenti, ha per oggetto:	
	la prestazione di servizi, volti alla gestione integrale ed	
	integrata di una forma aggregativa territoriale nel campo	
	della medicina, che condividano obiettivi e percorsi	
	assistenziali, strumenti di valutazione della qualità	
	assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi,	
	nonché forme organizzative multi-professionali che erogino	
	prestazioni sanitarie tramite il coordinamento e	
	l'integrazione di professionisti delle cure primarie e del	
	sociale a rilevanza sanitaria;	
	la prestazione di servizio di assistenza sanitaria,	
	assistenza socio sanitaria e assistenza sociale direttamente	
	o anche a seguito di convenzioni e/o contratti, in	
	particolare con enti locali, aziende sanitarie locali e/o	
	enti privati;	
	la gestione di strutture sanitarie, socio sanitarie e	
	sociali.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e,	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione	
	esemplificative:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in Enti o imprese, che svolgano attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	La società soddisfa i criteri previsti dal vigente Accordo	
	Collettivo Nazionale di settore della medicina generale e	
	dai contratti regionali per la costituzione di forme	
	associative che non erogano attività sanitarie, ai quali si	
	fa espresso rimando.	
	La società cooperativa potrà, inoltre, in via soltanto	
	strumentale ed al solo ed esclusivo fine di realizzare	
	l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purché non in	
	via prevalente rispetto alle altre attività, compiere tutte	
	le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed	
	industriali connesse, ritenute dall'organo amministrativo	
	necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale,	

	con esplicita esclusione di ogni attività di intermediazione	
	mobiliare e finanziaria, di sollecitazione al pubblico di	
	risparmio, di raccolta di risparmio, nonché di qualsiasi	
	altro tipo di attività finanziaria nei confronti del	
	pubblico e quindi con esplicita esclusione delle attività	
	bancaria, mobiliare e finanziaria o di attività per il cui	
	esercizio sia richiesta dalla legge apposita autorizzazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI e SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci le persone fisiche di ambo	
	i sessi, cittadini italiani e/o stranieri, che hanno	
	maturato competenze nelle attività di cui all'oggetto	
	sociale per almeno sei mesi.	
	I soci prestano, nel rispetto della legge tre aprile	
	duemilauno numero 142, la propria attività lavorativa	
	all'interno della Cooperativa sulla base delle previsioni di	
	apposito regolamento predisposto a norma del presente	
	statuto.	
	Articolo 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti di ammissione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di ammissione, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	

	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 7 (Conferimenti dei soci cooperatori)	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore nominale di Euro duecento virgola zero zero	
	(200,00).	
	Articolo 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 9 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Articolo 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) che non ottemperi alle disposizioni di cui al regolamento	
	predisposto ai sensi della citata legge 142/2001.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera	

	che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 12 (Esclusione) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.	
	La esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo anche per inosservanza delle disposizioni contenute nella Legge tre aprile duemilauno numero	

	centoquarantadue (142).	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 13 (Liquidazione) I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3 del Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui innanzi.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.	

	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 15 bis (Soci sovventori)	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 legge numero 59/1992 o qualsiasi altro fondo sia a titolo di credito sia a fondo perduto, al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi soci sovventori, persone fisiche, giuridiche o altri enti o Istituzioni, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Il numero dei soci sovventori è illimitato.	
	Possono essere soci sovventori le persone fisiche di buona condotta morale, persone giuridiche, società di persone o altri enti o Istituzioni.	
	I conferimenti dei soci sovventori, comunque formati, sia in denaro che in natura che in crediti, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori.	
	Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare all'organo amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- nome e cognome;	
	- luogo e data di nascita;	

	- residenza ovvero, se trattasi di persona giuridica,	
	denominazione sociale e sede legale;	
	- ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	- impegno ad osservare il presente statuto e tutte le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della	
	Cooperativa;	
	- ogni altra eventuale indicazione stabilita dall'assemblea.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare	
	l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposito libro dei soci sovventori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dalla stessa assemblea che ne delibera	
	l'emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore ha diritto di recedere dalla	
	Cooperativa, oltre che nei casi previsti per legge, in	
	qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'organo	
	amministrativo, qualora sia decorso il periodo minimo di	
	durata del suo rapporto sociale con la Cooperativa stessa	
	eventualmente stabilito dall'assemblea che delibera	
	l'emissione delle azioni di sovvenzione; in tal caso il	
	recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il	
	recesso del socio cooperatore.	
	Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso della	
	propria quota, da liquidarsi con le stesse modalità previste	
	per la liquidazione della quota del socio ordinario, in	
	misura non superiore al valore nominale della quota versata	
	ed eventualmente rivalutata.	
	Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non	
	sono comunque rimborsabili.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci operatori;	
	- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	

	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal dì uno gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle	
	relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per	
	cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Articolo 18 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	

	La Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'	
	Articolo 19 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della società, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili, come sopra specificato;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del Codice	
	Civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Articolo 20 (Assemblea dei soci)	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	
	soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro	
	dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	

	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	Anche in mancanza di formale convocazione la delibera si	
	intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Articolo 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o	

	dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice	
	Civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 23 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	TITOLO VI	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 24 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	tre esercizi.	
	I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Articolo 25 (Compiti degli Amministratori)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Articolo 26 (Organi Delegati)	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti	
	dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	

	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Articolo 27 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione) Il consiglio di amministrazione viene convocato, e quindi	
	chiamato a formare le proprie deliberazioni, dal presidente	
	con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 28 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Articolo 29 (Compensi agli Amministratori) Non è previsto alcun compenso per i componenti dell'Organo	
	amministrativo, i quali avranno diritto unicamente al	
	rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio,	
	salvo delibera dell'assemblea dei soci.	
	Articolo 30 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza generale della Cooperativa.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto	
	sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti	
	bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o	
	presso istituti finanziari.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualsiasi grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	

	atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 31 (Organo di controllo)	
	Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2543, 2519 e 2477 del Codice Civile, come modificato dal D.L. 91/2014,	
	convertito dalla Legge 116/2014, e successive modificazioni, la società è obbligata, qualora ricorrano le condizioni	
	previste per legge, a nominare un Organo di controllo, composto da un solo membro effettivo; al suddetto Organo	
	potrà essere altresì demandata la revisione legale dei conti della società.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 32 (Scioglimento)	
	La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 del Codice Civile;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	La competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 33 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà	